

# Resoconto delle Conferenze del 28 febbraio 2008.

---

11 Marzo 2008

Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 28 febbraio scorso sono state trattate, tra l'altro, le seguenti tematiche:

## **Conferenza Stato-Regioni**

### **Argomento:**

Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità interno" per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

### **Esiti: Parere favorevole**

### **Approfondimenti:**

L'art. 1, comma 666, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) stabilisce che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il successivo comma 667 dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna Regione e Provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle finanze, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e del responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma precedente.

Nel corso della riunione tecnica del 27 febbraio u.s., i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze e quelli delle Regioni hanno concordato alcune modifiche al testo dello Schema di decreto concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007.

Le Regioni hanno, dunque, espresso il loro avviso favorevole in merito allo Schema di decreto in oggetto con le modifiche concordate in sede tecnica.

---

### **Argomento:**

Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente i provvedimenti e le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità interno" per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 669 e

670, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

**Esiti: Rinvio**

---

**Argomento:**

Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dei Trasporti recante: riparto delle risorse previste dall'articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

**Esiti: Sancita intesa**

**Approfondimenti:**

L'art. 1, comma 304, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) istituisce nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.

Le risorse del suddetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1031, della L. 296 (legge finanziaria 2007) nonché alle finalità di cui all'art. 9, della L. 211/92, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Si tratta di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale, di acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, di acquisto di veicoli di autobus a minor impatto ambientale, di acquisto di elicotteri e idrovolanti destinati al collegamento con le isole minori.

Il comma successivo stabilisce che la ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

In data 7 febbraio 2008 il Ministero dei Trasporti ha trasmesso lo Schema di decreto che stabilisce le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo a ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché le allegate tabelle di riparto del fondo stesso.

Nel corso della riunione tecnica del 25 febbraio u.s. le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'Intesa con la richiesta di apportare alcune modifiche alla tabella di riparto, sulla base di criteri legati alla popolazione regionale, alle esigenze trasportistiche, alla vetustà della gomma e alla vetustà del ferro e modifiche volte a ridurre le risorse per i programmi finanziati dalla L. 211/92, ritenute accoglibili dal Ministero dei Trasporti, unitamente alle richieste di modifica formale avanzate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il 26 febbraio u.s. è stato trasmesso il nuovo Schema di decreto che recepisce le richieste di modifica avanzate dalle Regioni e dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul quale le Regioni stesse hanno espresso parere favorevole alla conclusione dell'Intesa.

Il Governo e le Regioni hanno condiviso l'impegno di attivare, entro 60 giorni dall'erogazione delle risorse alle Regioni da parte dello Stato, forme di monitoraggio sullo stato di erogazione delle risorse stesse verso i destinatari finali.

---

**Argomento:**

Parere sul decreto del Ministro dei Trasporti di definizione dei criteri e delle caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali.

**Esiti: Parere favorevole**

**Approfondimenti:**

L'art. 1, comma 1003, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) autorizza un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti, finalizzato allo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment. Il medesimo comma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano definiti i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

Nel corso della riunione tecnica del 25 febbraio u.s. le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto predisposto dal Ministro dei Trasporti, trasmesso in data 19 febbraio, condizionato al recepimento di alcune modifiche ritenute accoglibili dal Ministero stesso, ad eccezione della richiesta di modifica dell'art. 1, comma 2, relativo agli indicatori che concorrono cumulativamente all'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

Le Regioni hanno espresso parere favorevole sul nuovo Schema di decreto che recepisce le richieste avanzate in sede di riunione tecnica ad eccezione di quanto proposto in merito all'art. 1, comma 2 del testo, condizionato all'accoglimento di due punti, indicati in un documento allegato all'Atto, relativi alla necessità di evitare che nel testo si faccia anche indirettamente riferimento alla qualificazione del porto hub e alla necessità che si preveda che i criteri minimi che devono concorrere contestualmente per l'ammissione all'erogazione dei contributi siano quelli indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c) (vale a dire, traffico medio annuo di merci nell'ultimo triennio non inferiore a venti milioni di tonnellate e numero medio annuo di contenitori movimentati nell'ultimo triennio non inferiore a 500.000 teu) ovvero quelli indicati all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) (vale a dire, traffico medio annuo di merci nell'ultimo triennio non inferiore a venti milioni di tonnellate e traffico medio annuo di merci da e per l'estero nell'ultimo triennio non

inferiore a dieci milioni di tonnellate).

---

**Argomento:**

Parere sul programma di completamento delle Opere irrigue delle Regioni Centro-Settentrionali - leggi 388/00 e 178/02.

**Esiti: Parere favorevole**

**Approfondimenti:**

L'art. 141, comma 3, della L. 388/00 (legge finanziaria 2001), al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, autorizza limiti di impegno quindicennali di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

L'art. 13, comma 4-nonies, della L. 178/02, al fine di assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili di cui al "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 18 aprile 2002, incrementa i limiti di impegno quindicennali di cui sopra fino ad un massimo di 15, 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

L'art. 1, comma 512, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), con l'introduzione del comma 177-bis, ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, a partire dal 1° gennaio 2007, prevedendo l'autorizzazione al relativo utilizzo mediante decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Sul Programma di completamento delle opere irrigue per le Regioni centro settentrionali con l'utilizzo delle risorse residuali delle richiamate leggi 388/00 e 178/02 le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole.

---

**Argomento:**

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.

**Esiti: Sancito accordo**

**Approfondimenti:**

L'art. 20, della L. 67/88 (legge finanziaria 1988) autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti

L'art. 5-bis del D.Lgs. 502/99 sul riordino della disciplina sanitaria, demanda al

Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e d'intesa con questa Conferenza, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito del programma straordinario nazionale di interventi di cui al citato art. 20, della L. 67/88.

A tale riguardo, l'art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della L. 266/05 (legge finanziaria 2006) prevede nuovi adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20, della L. 67/88.

Il Governo e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno manifestato il loro assenso alla conclusione dell'Accordo per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" che intende integrare l'Accordo sancito in questa Conferenza nella seduta del 19 dicembre 2002 sulla semplificazione delle suddette procedure.

---

### **Argomento:**

Intesa sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE per il riparto delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.

### **Esiti: Sancita intesa**

### **Approfondimenti:**

L'art. 1, comma 796, lett. n), della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) prevede che ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20, della L. 67/88 (legge finanziaria 1988), come rideterminato dall'art. 83, comma 3, della L. 388/00 (legge finanziaria 2001), è stato elevato a 23 miliardi di euro, dall'art. 2, comma 279, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

L'art. 115, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 112/98, nel definire le funzioni e i compiti amministrativi in tema di sanità conservati allo Stato, prevede che l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionale, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, avvenga previa intesa in questa Conferenza.

Nel corso della seduta le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il loro assenso al perfezionamento dell'Intesa, hanno avanzato una proposta di modifica della tabella relativa al riparto delle risorse di cui trattasi, volta ad un riequilibrio interno tra le Regioni beneficiarie del criterio della "programmazione aggiuntiva" ed hanno consegnato, al riguardo, una nuova tabella (allegata all'Atto).

I rappresentanti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle

finanze hanno ritenuto accoglibile la richiesta di modifica sopra esposta.

Nella seduta del 25 gennaio 2008 il CIPE ha approvato il riparto della prima tranche delle risorse complessivamente rese disponibili dalla L. 296/06 e dalla L. 244/07, pari a 2.424.971.723,98 euro.

La proposta di deliberazione per il riparto della restante somma di 3 miliardi di euro prevede una quota di 2.950.000.000,00 euro, disponibile per le Regioni, per la prosecuzione dei programmi regionali di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale e l'accantonamento di una riserva pari a 50.000.000,00 euro, di cui 7 milioni di euro per il potenziamento e la creazione di unità di terapia intensiva neonatale; 3 milioni di euro per l'acquisto di nuove metodiche analitiche; 20.000.000,00 euro per gli Istituti zooprofilattici sperimentali; 10.000.000,00 euro per attrezzature e tecnologie per la medicina penitenziaria e 10.000.000,00 euro per interventi urgenti individuati dal Ministero della Salute.

Il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno manifestato il loro assenso sulla proposta di deliberazione CIPE per il riparto delle risorse stanziare dall'art. 2, comma 279, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20, della L. 67/88.

---

**Argomento:**

Intesa sulla proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente "Accordo di Programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Valle D'Aosta.

**Esiti: Sancita intesa**

**Approfondimenti:**

L'art. 20, della L. 67/88 (legge finanziaria 1988) autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti

L'art. 5-bis del D.Lgs. 502/99 sul riordino della disciplina sanitaria, demanda al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito del programma straordinario nazionale di interventi di cui al citato art. 20, della L. 67/88.

Il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno manifestato il loro assenso alla conclusione dell'Intesa inerente "Accordo di programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Valle d'Aosta.

---

**Argomento:**

Intesa sulla proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, inerente "Accordo di Programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Piemonte.

**Esiti: Sancita intesa**

**Approfondimenti:**

L'art. 20, della L. 67/88 (legge finanziaria 1988) autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti

L'art. 5-bis del D.Lgs. 502/99 sul riordino della disciplina sanitaria, demanda al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito del programma straordinario nazionale di interventi di cui al citato art. 20, della L. 67/88.

Il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno manifestato il loro assenso alla conclusione dell'Intesa inerente "Accordo di programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Piemonte.

---

**Conferenza Unificata**

**Argomento:**

Deliberazione concernente individuazione, per l'anno 2008, delle Regioni di cui all'articolo 4 dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006.

**Esiti: Rinvio**

---

**Argomento:**

Parere sullo Schema di decreto attuativo dell'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante: "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche la nascita di nuove imprese", convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, concernente l'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

**Esiti: Parere favorevole**

**Approfondimenti:**

Il DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, concernente misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnica-professionale e la rottamazione di autoveicoli prevede, in particolare, all'art. 9, comma 7, secondo periodo, l'emanazione, ai sensi dell'art. 71 del Codice

dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/05, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle finanze e del Lavoro e previdenza sociale, con cui sono individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica per la nascita delle imprese, le modalità di presentazione da parte degli interessati, anche ai fini dei necessari controlli e le modalità di trasferimento telematico dei dati tra amministrazioni interessate.

In sede di riunione tecnica del 20 febbraio u.s. le Regioni hanno presentato un documento con alcune proposte di modifica così come l'ANCI.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha accolto gli emendamenti delle Regioni, nonché l'emendamento dell'ANCI.

La Conferenza ha, quindi, espresso parere favorevole sullo Schema di decreto in oggetto.

---

**Argomento:**

Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'attivazione di "Progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età".

**Esiti: Rinvio**

---

**Argomento:**

Parere sullo Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'art.10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante disposizioni correttive ed integrative al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione ai beni culturali.

**Esiti: [Parere favorevole](#)**

**Approfondimenti:**

Si veda precedente del 5 marzo 2008.

---

**Argomento:**

Parere sullo Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante disposizioni correttive ed integrative al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio.

**Esiti: [Parere favorevole](#)**

**Approfondimenti:**

Si veda precedente del 5 marzo 2008.

---

**Argomento:**

Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo di Kyoto.

**Esiti: Parere favorevole**

**Approfondimenti:**

L' art. 1, comma 1111, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) prevede il parere della Conferenza Unificata riguardo un decreto del Ministro dell' Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico che individua le modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo di Kyoto.

Nel corso delle riunioni tecniche del 22 gennaio e dell' 8 febbraio u.s. i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro dissenso sull' impostazione generale del provvedimento, considerato in buona parte riguardante la materia dell' energia (quindi oggetto di decentramento amministrativo), richiedendo un riparto generale dei fondi tra tutte le Regioni.

Nelle stesse riunioni il rappresentante dell' UPI ha presentato un documento di osservazioni e proposte e il rappresentante dell' ANCI, in relazione all' art. 4, comma 3, dello Schema di decreto in oggetto, ha chiesto di specificare meglio il ruolo degli Enti locali e delle associazioni rappresentative degli stessi e si è dichiarato, inoltre, contrario alla proposta delle Regioni di ripartire i fondi a livello regionale, considerando preferibile lo strumento degli accordi di programma sul territorio, fra i soggetti interessati, per determinare l' assegnazione delle risorse.

Nella riunione tecnica del 25 febbraio u.s. il rappresentante delle Regioni e delle Province autonome ha esposto alcune proposte emendative riguardanti, tra l' altro, la richiesta di ripartire i fondi Regione per Regione all' interno delle macroaree, procedendo con un decreto ministeriale di riparto sulla base della popolazione e dei consumi di energia elettrica.

La nuova stesura dello Schema di decreto in oggetto tiene conto delle osservazioni avanzate dal Ministero dell' Economia e delle finanze, evidenziando la necessità e l' urgenza di acquisire al più presto il parere di questa Conferenza onde evitare la possibilità di non utilizzo dei fondi stanziati in conto all' annualità 2007.

Le Regioni e le Province autonome hanno espresso un parere favorevole subordinato all' accoglimento delle proposte emendative contenute in un apposito documento (allegato all' Atto) così come l' ANCI, l' UPI e l' UNCEM. Sono state riproposte le osservazioni congiunte ANCI-UPI (allegate all' Atto), già presentate nella precedente seduta del 14 febbraio u.s.

I rappresentanti del Ministero dell' Ambiente e del Ministero dello Sviluppo economico hanno dichiarato che le proposte emendative presentate dalle Autonomie regionali e locali saranno attentamente valutate.

---

**Esiti Conferenza Stato-Regioni 28 febbraio 2008**

## **Esiti Conferenza Unificata 28 febbraio 2008**

Si veda precedente del 27 febbraio 2008.